



Comune di Cappella Cantone Provincia di Cremona

Determinazione n. 103 del 19/10/2023

Oggetto: Annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21 nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990 dell'atto prot. 1845 del 10.10.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione triennale di competenza e ss.mm.ii, approvato con delibera C.C. n.15 del 04/04/2023;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 12/01/2023 di approvazione del piano esecutivo di gestione e ss.mm.ii.;
- Il decreto sindacale n. 04 del 02/01/2023 di nomina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

Vista la pratica edilizia CILA presentata al protocollo n. 1820 del 09/10/2023 di modifica accesso all'area cortile di proprietà della ditta NEW STEEL SRL aggravata da servitù a favore del Comune di Cappella Cantone;

Richiamato il proprio atto prot. 1845 del 10.10.2023 in cui si precisava: *“che per la servitù di accesso al locale caldaia andrà garantito il mantenimento del passaggio minimo di 1,50 mt.”* e *“che per i diritti di veduta si concede la riduzione di distanza ad 1,50 mt con l'obbligo di non superare l'altezza massima di 2,00 mt. anche con eventuali siepi e altri manufatti”*;

Visto l'art. 907, comma 1, C.C. ai sensi del quale: *“quando si è acquisito il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905.”*

Considerato quindi che, in presenza di un diritto di veduta, non è possibile fabbricare ad una distanza inferiore rispetto a quella indicata all'art. 907, comma 1, C.C., il quale costituisce una norma imperativa;

Ritenuto pertanto di dover annullare in autotutela il proprio atto prot. 1845 del 10.10.2023;

Visto l'art. 21 nonies L. n. 241/1990;

Richiamata altresì la propria comunicazione di Sospensione dei lavori del 16.10.2023 (prot. n. 1873);

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DETERMINA

1. DI ANNULLARE in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies L. n. 241/1990, il proprio atto prot. 1845 del 10.10.2023;
2. DI CONFERMARE il contenuto della comunicazione di sospensione dei lavori del 16/10/2023 prot. n 1873;
3. DI COMUNICARE il presente provvedimento al titolare della pratica edilizia CILA protocollo n. 1820 del 09/10/2023;
4. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito internet del Comune nell'apposita sezione, come disposto dal D.Lgs. n. 33/2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Andrea Canavera



Comune di Cappella Cantone Prov. Di Cremona

Allegato alla determinazione n. 103

de1 19/10/2023

OGGETTO: Annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21 nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990 dell'atto prot. 1845 del 10.10.2023

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Cappella Cantone, 19/10/2023

Il Responsabile del Servizio
Dr. Arch. Andrea Canavera

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Francesco Rodolico

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 19/10/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Francesco Rodolico

Firmato digitalmente ai sensi Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni del D.Lgs 82/2005 s.m.i